

Pubblicato il 10/07/2023

N. 01004/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00771/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a.;

sul ricorso numero di registro generale 771 del 2023, proposto da:
De Marco Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in
relazione alla procedura CIG 97071544E4, rappresentato e difeso dall'avvocato
Elisabetta De Marco, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Comune Corigliano Rossano, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e
difeso dall'avvocato Luigina Maria Caruso, con domicilio digitale come da p.e.c. da
Registri di Giustizia;
Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cosenza, Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento dello Sport, non costituiti in giudizio;

nei confronti

di Conedil Federimpresa, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della comunicazione di esclusione dalla gara prot. 50912 del 27.04.2023, inerente la gara d'appalto integrato di “*realizzazione della Cittadella dello sport centro storico Rossano - PNRR M5 C2 Investimento 3.1 Sport e inclusione sociale Cluster 1*”;

- del verbale di gara n. 2 del 19.04.2023, della nota prot. 53102 del 4.05.2023 della determina n. 47 del 10.05.2023, della comunicazione prot. 56908 del 12.05.2023

- del bando, disciplinare e capitolato speciale, ove interpretati in senso sfavorevole alla posizione della società ricorrente;

nonché

per la condanna della p.a. ad annullare il provvedimento di esclusione dalla gara e disporre l'aggiudicazione in favore della ricorrente, nonché per la declaratoria dell'inefficacia del contratto di appalto, ove medio tempore stipulato, con espressa richiesta, previa sostituzione del progettista “*indicato*”, di conseguire l'aggiudicazione della gara, dichiarandosi, all'uopo, disponibile al subentro nel contratto;

in via subordinata,

per la condanna al ristoro del danno subito dalla ricorrente per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della p.a. che si quantifica nella misura dell'utile che ne sarebbe derivato dal contratto oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune Corigliano Rossano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

Premesso che:

- De Marco costruzioni s.r.l. agisce per l'annullamento del provvedimento di esclusione prot. n. 50912 del 27.04.2023, relativo alla gara d'appalto integrato di *“realizzazione della Cittadella dello sport centro storico Rossano - PNRR M5 C2 Investimento 3.1 Sport e inclusione sociale Cluster 1”*, da assegnare con il criterio del minor prezzo, indetta dal Comune di Corigliano-Rossano, e del successivo provvedimento di aggiudicazione disposta in favore di Conedil Federimpresa s.c., istando altresì per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more;
- trattandosi di appalto integrato, avente ad oggetto oltre all'esecuzione dei lavori, la progettazione esecutiva degli stessi, è stato previsto il possesso in capo ai partecipanti di attestazione S.O.A. per prestazioni di sola costruzione, come nel caso della ricorrente, la possibilità di “indicare” o “associare” soggetti qualificati alla progettazione di cui all'art. 46 D. Lgs 50/2016 in possesso dei requisiti progettuali, specificati al punto 6.2 del disciplinare;
- in sede di redazione della graduatoria provvisoria l'esponente è risultata prima ma la commissione ha riscontrato carenze dichiarative, relativamente al possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale dichiarati dal progettista indicato in sede di gara, con riguardo al possesso delle categorie ID delle opere prestazionali previste dall'art. 6.2, lett. c) del disciplinare di gara, nello specifico categorie S.03 - IA.03 e IA.02;

- in fase di soccorso istruttorio l'esponente ha comunicato con p.e.c. del 14.04.2023 di volere sostituire il professionista precedentemente indicato in sede di offerta con raggruppamento temporaneo di professionisti di pari qualifica e titolo, allegando documentazione comprovante i relativi requisiti e le rispettive dichiarazioni;
- è seguita tuttavia l'esclusione della deducente dalla procedura selettiva, in quanto il progettista indicato dalla ricorrente, benché soggetto esterno all'operatore economico e non qualificabile come concorrente, avrebbe comunque dovuto possedere i requisiti generali e speciali richiesti dalla legge di gara ma tale dimostrazione non è avvenuta ad opera dell'esponente;
- di tale provvedimento, e degli ulteriori atti in epigrafe meglio indicati, la deducente ne prospetta, chiedendone la sospensione degli effetti, l'illegittimità per violazione della *lex specialis*, dell'art. 59 D. Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 57 e 63 della direttiva europea 2014/24/UE;

Premesso altresì che:

- si è costituito in giudizio il Comune di Corigliano-Rossano;

Considerato che:

- secondo condivisibile giurisprudenza sebbene il progettista "indicato", al pari di tutti i soggetti che vengono in contatto con la stazione appaltante al fine di eseguire le prestazioni contrattuali, debba possedere i requisiti generali di cui all'art. 80 D. Lgs. n. 50 del 2016, per cui in loro assenza dev'essere escluso, nondimeno l'operatore economico non può essere per ciò solo escluso a seguito dell'accertata carenza di un requisito di carattere generale del progettista indicato, essendo consentita la sua estromissione e la sua sostituzione e ciò diversamente dall'ipotesi in cui l'assenza dei requisiti generali sia riscontrata nel progettista "associato" il quale, a differenza del progettista "indicato", si qualifica come offerente e non potrebbe

essere estromesso o sostituito senza determinare una inammissibile modificazione dell'offerta e dell'offerente (Consiglio di Giustizia Amministrativa, Sez. Giur., 31 marzo 2021, n. 276);

- in applicazione del richiamato principio giurisprudenziale, la censura dell'esponente risulta pertanto suscettibile di favorevole valutazione;
- a ciò consegue, sussistendo i presupposti per una pronuncia in forma semplificata *ex art. 60 c.p.a.*, l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione disposto in favore della controinteressata e del provvedimento di esclusione della ricorrente;
- le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti del Comune di Corigliano-Rossano mentre sono dichiarate irripetibili nei riguardi delle restanti parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla provvedimento di aggiudicazione disposto in favore e Conedil Federimpresa e il provvedimento di esclusione della ricorrente.

Condanna il Comune di Corigliano-Rossano al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente nella misura di euro 2.000,00 oltre accessori di legge, dichiarandole irripetibili nei confronti delle restanti parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore

Simona Saracino, Referendario

L'ESTENSORE
Arturo Levato

IL PRESIDENTE
Giancarlo Pennetti

IL SEGRETARIO

LAVORI PUBBLICI